



Città di Lumezzane

Provincia di Brescia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE – POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI (RCTO) - PERIODO DAL 28/02/2021 AL 28/02/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI – CIG 8510230FF2

Art. 1. Oggetto, durata e corrispettivo dell'appalto

Il servizio consiste nella copertura assicurativa per il Comune di Lumezzane con Polizza responsabilità civile terzi e dipendenti (RCTO) per il periodo 28/02/2021-28/02/2024.

Per il dettaglio del servizio si rimanda al contenuto dell'allegato A al presente atto.

Art. 2 Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto.

Come stabilito dal D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, nei rapporti economici con le Amministrazioni pubbliche locali dal 31 marzo 2015 è obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica. Pertanto a decorrere da tale data non sarà più possibile emettere fatture in formato cartaceo nei confronti del Comune di Lumezzane. L'Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario". Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco Ufficio di fatturazione elettronica per il Comune di Lumezzane, al quale dovranno essere inviate le fatture elettroniche dal 31 marzo 2015 è il seguente: UF1EJ4. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 dello stesso D.L., al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, previsti dalla tabella 1 allegata al D.L. 66/2014. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare successivamente i dati riguardanti l'affidamento con riferimento al capitolo, all'impegno ed alla determina.

Pertanto, questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Dal 1 gennaio 2015 l'IVA applicata sulle fatture inviate allo scrivente Comune non verrà versata al fornitore, ma verrà versata direttamente all'Erario dal Comune di Lumezzane. (c.d. split payment). Ciò ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) che ha inserito l'art. 17-ter all'interno del DPR 633/72.

Art. 3 Cauzioni, Subappalto e divieto di cessione del contratto, anticipazione

L'appaltatore si impegna a versare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016. Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva andrà adeguatamente ricostituita.

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

L'anticipazione del 20% dell'importo del contratto è disciplinata dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016.

Art. 4 Controllo sullo svolgimento del servizio e penali

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare i controlli necessari.

La Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui non vi sia significativa corrispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente atto,

L'applicazione della sanzione è preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento effettuata con lettera raccomandata con A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata alla quale l'Appaltatore ha la facoltà di presentare le contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle sanzioni è corrisposto direttamente dall'Appaltatore, In caso di mancato pagamento, è facoltà del comune di rivalersi sul pagamento del conto finale.

È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

Art. 5 Personale

Nei confronti del proprio personale, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il periodo della validità del presente appalto, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 6 Riservatezza

L'appaltatore s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

Art. 7 Maggiori servizi

Si richiama quanto previsto nell'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

Il presente servizio potrà essere oggetto di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016, in caso di necessità.

Art. 8 Norme di salvaguardia

Il Comune di Lumezzane, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 del Decreto Legge n.95/2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 9 Obbligo di condotta

Il Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, disponibile sul sito internet www.comune.lumezzane.bs.it, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

Art. 10 Conflitto d'interessi

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazione, neanche potenziale di conflitto di interesse con il Comune di Lumezzane e si impegna a comunicare la necessità di astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. L'Appaltatore segnalerà inoltre in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che impongono la sua astensione.

Art. 11 Assenza di impedimenti a contrarre con la P.A. (art. 53, comma 16-ter del dlgs. 165/2001)

L'Appaltatore dichiara che negli ultimi tre anni non ha conferito incarichi professionali a soggetti cessati dal Comune di Lumezzane e si impegna a non conferirne per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico in oggetto.

Art. 12 Recesso e risoluzione

Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto in danno all'Appaltatore nei seguenti casi, oltre a quelli di legge:

- fallimento dell'Appaltatore;
- gravi e ripetute (individuate in una media di cinque per anno) violazioni degli obblighi contrattuali commesse dall'Appaltatore;
- sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei Servizi da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme concernenti il subappalto di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'Appaltatore per un reato contro la pubblica amministrazione;
- mancato inizio anche di parte del Servizio alla data contrattualmente convenuta;
- inosservanza da parte dell'Appaltatore di norme comunque poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del personale dipendente;
- emissione di misure di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, a carico del legale rappresentante dell'Appaltatore;
- emissione di un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231;
- mancata corresponsione ai lavoratori, da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, dei trattamenti retributivi dovuti;
- mancato rispetto o violazione degli obblighi, per quanto compatibili, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/13;

Costituisce in ogni caso causa di risoluzione il grave inadempimento, la grave irregolarità e il grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016;

È in ogni caso consentito il recesso da parte del Comune, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è comunicato all'Appaltatore ed ha effetto senza necessità di intentare alcuna azione giudiziaria. L'Appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 13 Controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Brescia.

Art. 14 Spese imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad esclusione dell'IVA, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 16 Trattamento dati personali

I dati personali forniti all'Amministrazione in occasione del presente atto hanno natura obbligatoria, pertanto la loro mancanza comporta l'impossibilità, da parte dell'Ente, di concludere il procedimento in corso. Per quanto concerne i dati contrassegnati da asterisco, questi hanno natura facoltativa, pertanto la loro mancanza non comporta l'impossibilità di concludere il procedimento, essi vengono richiesti al fine di agevolare le comunicazioni tra l'Amministrazione e il soggetto interessato. La finalità del trattamento è diretta alla sottoscrizione di un contratto di accordo quadro, ai sensi del D. Lgs 50/2016. I dati giudiziari forniti all'Amministrazione sono richiesti per la verifica dell'insussistenza di condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 120 e ss della L. 689/81.

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Lumezzane, via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail: ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Lumezzane è la Soc. L.T.A. Srl, Via della Conciliazione 10 – Roma

Dati di contatto del Responsabile: Daniela Ghirardini, che può essere contattata ai seguenti recapiti: via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

Le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati sono le seguenti:

- Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune;
- Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- Gestione di incassi e pagamenti;
- Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Lumezzane;
- Ottemperanza a specifiche richieste dell'Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Lumezzane, li _____

L'appaltatore

FIRMA DIGITALE

(sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005)

**POLIZZA
DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE**



CITTÀ DI LUMEZZANE

Via Monsuello n. 154
25065 LUMEZZANE BS

C.F. 00451340178
P.IVA 00563590983

CODICE CIG: 8510230FF2

ALLEGATO A

PREMESSA

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività assicurata e descrizione del rischio
Art. 3 Individuazione degli assicurati

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 3 Durata del contratto
Art. 4 Pagamento del premio -decorrenza della garanzia - regolazione premio
Art. 5 Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
Art. 6 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione
Art. 7 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione
Art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 9 Oneri fiscali
Art. 10 Foro competente
Art. 11 Rinvio alle norme di legge
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Ispezioni e verifiche della Società
Art. 14 Validità territoriale
Art. 15 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
Art. 16 Clausola Broker
Art. 17 Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
Art. 2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art. 3 Malattie professionali
Art. 4 Rinuncia alla rivalsa
Art. 5 Qualifica di Terzo
Art. 6 Responsabilità civile personale
Art. 7 Esclusioni
Art. 8 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusions Clause)
Art. 9 Precisazioni di garanzia
Art. 10 Estensioni di garanzia

SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
Art. 2 Gestione sinistri
Art. 3 Modalità di liquidazione delle franchigie
Art. 4 Gestione delle vertenze di danno e spese legali

SEZIONE 5 – MASSIMALI, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

- Art. 1 Massimali
Art. 2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art. 3 Calcolo del premio
Art. 4 Riparto di coassicurazione (opzionale)
Art. 5 Clausole vessatorie

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (se esistente).

SEZIONE 1 -DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Ciascun periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria o di cessazione dell'assicurazione
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Assicurato aggiunto	Il soggetto a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale
Broker	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danni materiali	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Danni Patrimoniali puri / perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti, nonché i pregiudizi economici consequenziali ad un danno materiale
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
Prestatori di lavoro	Le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente/Assicurato si avvale nell'esercizio delle proprie attività, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'Inail ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato, esclusi gli appaltatori. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento in polizza a dipendenti, lavoratori acquisiti con contratti di somministrazione di lavoro, parasubordinati od altri soggetti deve intendersi riferito ad ogni effetto a "prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione. Si intendono comprese le persone che svolgono attività sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, attività non retribuita ed eseguita in favore della collettività a seguito di convenzione tra il Contraente e il Tribunale di Brescia.
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio	Quanto al lordo delle ritenute previdenziali a loro carico ricevono, a compenso delle loro prestazioni: -i dipendenti del Contraente obbligatoriamente assicurati presso l'Inail e quelli non Inail; -i prestatori di lavoro impiegati dal Contraente in conformità alle disposizioni del Dlgs 276/2003 (Legge Biagi) e ssm e i (al netto dell'IVA); -gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai lavoratori parasubordinati; -i corrispettivi lordi pagati ai prestatori di lavoro presi in affitto tramite agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente autorizzate al netto dell'utile di impresa e dell'IVA; -quanto corrisposto ad altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente (ad es. personale trasferito); -i compensi agli amministratori.
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni inviata pervenuta all'Ente e/o all'Assicurato
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici

Art.2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante alla Città di Lumezzane nello svolgimento delle attività istituzionali, accessorie, complementari o comunque svolte di fatto con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere, a qualunque titolo sulla Città di Lumezzane, per le attività svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente.

Art. 3 - Individuazione degli Assicurati

Assicurato della presente polizza è il Comune di Lumezzane e tutti i soggetti dei quali lo stesso lo stesso si avvale per l'espletamento della propria attività e dei quali deve rispondere per legge od altro titolo legale, compresi eventuali

assicurati aggiunti espressamente indicati in polizza.

Per l'individuazione dei di cui il Comune si avvale nell'espletamento della propria attività si si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali soggetti sono: gli amministratori, il segretario/direttore generale e i loro vice, i dirigenti, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori interinali i prestatori di lavoro in generale, compreso il personale distaccato al Comune di Lumezzane, i lavoratori in regime di L.S.U (lavori socialmente utili) gli stagisti, i tirocinanti, i volontari - compresi quelli del servizio civile - , i soggetti partecipanti ai progetti utili alla collettività titolari di reddito di cittadinanza o simili, ecc..

Sono inoltre assicurate le Associazioni di Volontariato (ed i singoli volontari operanti in esse), che abbiano stipulato con il Comune di Lumezzane convenzioni o contratti, quando esplicano le attività previste dalla predetta convenzione o contratto.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le parti che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Nei casi in cui la copertura sia operante per entrambe le polizze, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 28.02.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 28.02.2024 senza tacito rinnovo, ma potrà essere rinnovato, su espressa richiesta del Contraente, per un massimo di ulteriori tre anni (anche tramite richieste di rinnovo annuali).

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso (con indicazione della durata di rinnovo richiesta) con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla prima scadenza contrattuale del 28.02.2024.

Nel caso in cui la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l'attivazione dell'opzione di rinnovo confermi per iscritto la propria accettazione, la polizza si intenderà rinnovata per il periodo concordato senza possibilità, per le Parti, di esercitare per la scadenza annuale immediatamente successiva nel caso ne ricorrano i termini, la facoltà di recesso di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

In caso di mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati, così come nel caso di espressa non accettazione dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, il contratto cesserà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza o alla scadenza dell'eventuale rinnovo annuale concordato, salvo l'attivazione della proroga temporanea di cui all'ultimo capoverso del presente articolo che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto.

In caso di accettazione dell'opzione di rinnovo, la Società, su espressa richiesta del Contraente provvederà all'emissione dell'appendice di rinnovo con evidenza della nuova scadenza di polizza concordata.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con almeno sei mesi di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto, purché non eccedente i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo ore 24.00 del 28.02.2021 – ore 24.00 del 28.02.2022 e, successivamente, viene corrisposto ad ogni scadenza annuale fissata al 28 febbraio.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione premio essendo il premio calcolato in forma flat per tutta la durata dell'Assicurazione – compresi gli eventuali rinnovi - sulla base delle retribuzioni dichiarate in polizza.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe assunto per un premio più elevato.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

6.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

6.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

6.3) Recesso a seguito di sinistro

Decorso almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 15 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.

2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;

3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

Art. 7 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8- Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuti devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax ecc.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 14 – Validità territoriale

L'Assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, con esclusione di USA e Canada. La garanzia è tuttavia operante anche in tali Paesi per i casi di responsabilità civile derivanti da partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere, corsi di aggiornamento/formazione professionale
L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 15 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 60 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 16 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17- Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Tuttavia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1911 del C.C. ogni Società indicata nel riparto è obbligata solidalmente con le altre Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) tutti i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività, preliminari, conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito territoriale di operatività della polizza, e in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai regolamenti interni dell'Assicurato.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti da similari ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222 e s. m. e i..

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto gravemente colposo e doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. Ai sensi degli artt. 10 e 11 DPR n.1124/1965 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori con rapporto di lavoro disciplinato da tutte le forme previste dal Dlgs 276/2003 e s.m. e i...
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs n.38/2000 e s.m. e i. e cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme che precedono.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti da similari ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222 e s. m. e i..

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Si intende compreso il danno biologico.

Art.3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza purché le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, si siano verificate successivamente al 31.12.2010.

La garanzia vale per le malattie professionali che siano manifestate durante la decorrenza del presente contratto ma non oltre 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di pubblicazione della procedura di gara, di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;

2. per le malattie professionali:

- a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante del Contraente;
- b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante del Contraente; questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

3. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art.4 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli Amministratori, dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato di tali soggetti

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti dei volontari del Comune e dei minori in affidamento o comunque posti sotto la tutela o la sorveglianza del Comune da parte della Magistratura competente.

Salvo il caso di dolo e a meno che il diritto venga esercitato dal Contraente, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Associazioni, Patronati, Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro in genere, che possano collaborare con l'Assicurato per lo svolgimento delle sue attività.

Art.5 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi, limitatamente a lesioni corporali, i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, in quanto nei loro confronti opera l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi:

- al di fuori dell'orario di lavoro o servizio;
- per quanto non coperto dall'assicurazione RCO;
- per i danni arrecati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art.6 – Responsabilità civile personale

Si precisa che la garanzia per danni arrecati a Terzi ed a prestatori d'opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi, espliciti per conto del Contraente, comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche dipendenti del Contraente e/o di cui questa si avvalga ai fini delle proprie attività quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il Legale Rappresentante, gli Amministratori, il Direttore Generale, i Dirigenti e tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato, compresi volontari, stagisti e simili.

Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertata con sentenza definitiva dei soggetti sopra indicati.

Art.7 - Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato il furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o per suo conto che invece è ricompreso nell'Assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al Titolo X del Codice delle Assicurazioni DLgs 209/2005, e s. m. e i., l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione:
 - della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;

- della responsabilità derivante all'Assicurato dalla detenzione, da parte della Polizia Municipale di armi e relativo munizionamento;
 - della responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente o detentore e utilizzatore in proprio di fuochi d'artificio per spettacoli pirotecnici in occasione di manifestazioni/feste/sagre organizzate o patrociniate dal Comune. La garanzia opera purché i fuochi artificiali siano detenuti e impiegati in conformità alle leggi vigenti;
6. di qualsiasi natura derivanti dall'impiego di amianto/silicio o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto/silicio nonché ogni responsabilità derivante dall'asbestosi/silicosi o ogni altra malattia collegata;
 7. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
 8. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
 9. di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da , che siano al conseguenza di, o siano connessi con, qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro. Al fine della presente esclusione si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona e/o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimidire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;
 10. derivanti da campi e onde elettromagnetiche;
 11. cagionati alle cose e/o opere di terzi su cui si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
 12. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati.

Art. 8 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusions Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tale beneficio o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art.9 – Precisazioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- 1 la responsabilità civile derivante all'Assicurato da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture e strutture mobili in genere (compresi i palloni pressostatici e simili), giardini, terreni compreso l'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari, impianti ed attrezzature, che possono essere utilizzati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a titolo esemplificativo e non limitativo, attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche, civili abitazioni, uffici, attività rurali, attività industriali, commerciali e/o di deposito merci. La copertura comprende anche i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche se tenuti a giardino, compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni anche in muratura e di altezza superiore a m.1,50, la proprietà e conduzione di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, impianti e reti di distribuzione.
- 2 la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà, uso, installazione di insegne, antenne, attrezzature, cartelli anche pubblicitari ecc.;
- 3 la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso in cui tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- 4 la responsabilità derivante all'Assicurato dalla gestione di scuole di ogni ordine e grado quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, asili nido, scuole dell'infanzia e corsi in genere di ogni tipologia. E' compresa la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente e degli organi collegiali. E' garantita inoltre la responsabilità civile personale degli alunni per i danni cagionati tra loro e a terzi;
- 5 la responsabilità civile derivante da organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri ricreativi, culturali, sportivi e simili, escursioni, gite, campeggi, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico e/o colonie; la garanzia è inoltre operante in relazione a danni causati dai partecipanti alle suddette attività. Si precisa che i sorveglianti e gli ospiti/frequentanti sono considerati terzi tra loro;
- 6 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;

- 7 la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente ad imprese o persone di: lavori, servizi o prestazioni in genere, compresa la committenza di trasporti di merci e/o sostanze pericolose come definite dalla Legge;
- 8 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi e per le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori e portatori di handicap, compresa l'attività di tutela esercitata ai sensi di legge, per i danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato per i danni subiti dalle persone in affidamento e pertanto la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte che hanno assunto l'affidamento anche temporaneo;
- 9 la responsabilità derivante all'Assicurato da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: commerciale, pubblicitaria, promozionale, ricreativa, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, di volontariato e sociale, scientifica, nella qualità di promotore e/o organizzatore e/o partecipante a manifestazioni, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni, corsi, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, esposizioni, mostre, fiere, gite, colonie, soggiorni climatici e simili, il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands, tensostrutture e simili;
- 10 la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia anche ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785bis del Codice Civile;
- 11 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- 12 la responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza"; "Preposti" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- 13 la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo;
- 14 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei;
- 15 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da cedimento e/o franamento del terreno e/o vibrazioni del terreno compresi i danni conseguenti a lavori relativi alla esecuzione di sottomurature, palificazioni o altre tecniche sostitutive;
- 16 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati da scavo, posa e rinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza;
- 17 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni connessi all'attività di sgombero neve, gestione giardini, parchi e aree adibite a verde pubblico in genere, comprese le operazioni di disinfestazione, sia eseguite dall'Assicurato che commissionate a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza;
- 18 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni connessi alla proprietà delle infrastrutture e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, distribuzione gas, acquedotto e rete fognaria anche se commissionati a terzi ma, in tal caso, limitatamente alla R.C. della committenza;
- 19 la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di vigilanza anche armata e con cani, compresa la responsabilità derivanti al Contraente da eccesso di legittima difesa delle persone delle quali deve rispondere. Nel caso in cui tali attività siano affidate a terzi la garanzia è valida limitatamente alla R.C. della committenza;
- 20 la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di gestione del patrimonio immobiliare comunale compreso quello abitativo E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) . Nel caso in cui tale attività sia affidata a terzi la garanzia è valida limitatamente alla R.C. della committenza;
- 21 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di Terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 22 la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Terzi da veicoli, anche a motore, non soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del Dlgs 209/2005 Titolo X, compresa quella afferente l'utilizzo di biciclette di proprietà del Contraente o dallo stesso utilizzate per l'espletamento del servizio di Bike Sharing;
- 23 la responsabilità civile derivante all'Assicurato da mancata o insufficiente manutenzione, difettoso funzionamento dei mezzi di protezione in genere, vigilanza, intervento sulla segnaletica anche di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di Terzi.

- 24 La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere;
- 25 La responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'attività di gestione di mense e servizio di preparazione e distribuzione pasti anche presso terzi.
Nel caso in cui tali attività siano affidate a terzi la garanzia è valida limitatamente alla R.C. della committenza;
- 26 La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi, ponti ecc. e parcheggi. Nel caso in cui tale attività sia affidata a terzi la garanzia è valida limitatamente alla R.C. della Committenza.
- 27 la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento del servizio di rimozione veicoli in divieto di sosta, compresa la custodia di tali veicoli nelle apposite aree. Nel caso in cui tale attività sia affidata a terzi la garanzia è valida limitatamente alla R.C. della Committenza;
- 28 La responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni cagionati da guasti e/o rottura di impianti.

Art.10 – Estensioni di garanzia

La garanzia s'intende estesa a:

- a. la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti e/o persone autorizzate dall' Ente ad utilizzare l'autovettura per servizio/missione , in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- b. la responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal Dlgs 209/2005;
- c. premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autoveicoli per danni da quest'ultimo subito a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
- d. la responsabilità civile derivante dall'utilizzo e/o distribuzione di prodotti in genere compresi i farmaceutici. Restano esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;
- e. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal conferimento di ogni tipo di rifiuto: rifiuti urbani pericolosi e non, rifiuti speciali pericolosi e non, rifiuti speciali assimilabili ad urbani e pericolosi e non, così come definiti dalle norme di legge vigenti nel periodo di validità della polizza. La garanzia è operante per l'eventuale responsabilità derivante da ogni operazione di prelievo, prevenzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e per le operazioni di smaltimento di detti rifiuti (eseguite da terzi) che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o inquinamento dell'ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti nel periodo di validità della polizza.

SEZIONE 4 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo nel caso di ricevimento, da parte del danneggiato o avente diritto, di esplicita richiesta di risarcimento in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo o nel caso in cui vi sia attivazione dell'autorità Giudiziaria.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" (R.C.O) solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto;
- in caso di richieste di risarcimento-rivalsa da parte dell'INPS o dell'INAIL o altri enti similari;
- in caso di ricevimento di avviso di apertura di un procedimento penale;
- in caso di sinistro "mortale".

Art. 2 – Gestione dei sinistri

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione dei sinistri ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali, fermo l'obbligo per il Contraente di rimborsare alla Società l'importo rientrante in franchigia.

Art. 3 – Modalità di liquidazione delle franchigie

Entro 30 giorni dalla fine di ogni quadrimestre la Società provvederà a richiedere al Contraente il rimborso degli importi relativi alle franchigie relativi ai sinistri liquidati nel quadrimestre di riferimento.

Il Contraente, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso franchigia provvederà alla liquidazione dell'importo dovuto. La richiesta di rimborso franchigia dovrà riguardare esclusivamente sinistri liquidati e dovrà contenere i seguenti dati:

- numero di sinistro;
- data di sinistro;
- data di liquidazione del sinistro;
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato, con suddivisione della quota pagata a titolo di risarcimento per lesioni da quella corrisposta a titolo di risarcimento per i danni a cose;
- importo della franchigia richiesta al Contraente;
- copia della quietanza sottoscritta dal Terzo tacitato;
- indicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/8/2010 n. 136 sul quale dovrà essere effettuato il bonifico.

Nel caso la documentazione prodotta dalla Società non fosse completa e/o idonea, il termine di 60 giorni per effettuare il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione completa/idonea.

La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le posizioni di sinistro in gestione.

Art. 4 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Si precisa che la Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

SEZIONE 5 - MASSIMALI, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00= per ogni persona lesa e
	€ 5.000.000,00 =per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.000.000,00= per persona lesa

Resta convenuto che in caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO l'esposizione massima della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni applicando i seguenti sottolimiti, franchigie e scoperti.

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	€ 3.000,00
---	-------------------

GARANZIA	SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO	SCOPERTI E FRANCHIGIE
Danni da furto (Sez.3 Art. 7 punto 1)	€ 25.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per periodo assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Malattie Professionali (Sez. 3 art. 3)	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale

Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 ultimo comma)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 5.000,00 per sinistro
Danni a cose in consegna e custodia (Sez. 3 Art. 9 punto 10)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 5.000,00 per sinistro
Danni da incendio/esplosione/scoppio (Sez. 3 Art. 9 punto 11)	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 5.000,00 per sinistro
Danni da inquinamento accidentale (Sez. 3 Art. 9 punto 13)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato	€ 5.000,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez. 3 Art. 9 punto 14)	€ 300.000,00 per sinistro e per anno assicurato	Scoperto 10% del danno risarcibile con il minimo di € 10.000,00
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez. 3 Art. 9 punto 15)	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato	Scoperto 10% del danno risarcibile con il minimo di € 10.000,00

Art.3 – Calcolo del premio

Il premio dovuto dal Contraente viene calcolato applicando il tasso lordo alle retribuzioni erogate nell'ultima annualità fiscale. Il premio annuale così conteggiato resta fisso per tutta la durata del contratto e non è soggetto a regolazione premio.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA ULTIMA ANNUALITA' FISCALE DISPONIBILE (2019)	TASSO PROMILLE IMPOSTE INCLUDE	PREMIO ANNUO IMPOSTE INCLUDE
€ 2.560.000,00	‰	€.....=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	..=
Imposte	€	..=
TOTALE	€	..=

Art.4 – Riparto di coassicurazione (opzionale)

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 5 – Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 6 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 10 Foro competente

Sezione 2 Art. 18 Coassicurazione e delega

Sezione 3 Art. 7 Esclusioni

Sezione 3 Art. 8 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 4 Art. 4 Gestione delle vertenze di danno e spese legali

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

Il Contraente

La Società
